



FAQ – DECRETO LEGGE 73/2017 E LEGGE CONVERSIONE 119/2017 – REGIONE MARCHE E ASUR MARCHE

1. Come ci si deve comportare per essere in regola con le vaccinazioni previste dalla nuova Legge, in relazione alla frequenza scolastica?

L'ASUR Marche invierà, il prima possibile alle famiglie di tutti i bambini che risultano non in regola con le vaccinazioni una lettera di invito ad aderire al completamento delle vaccinazioni obbligatorie, con le informazioni per la loro esecuzione presso il Servizio Vaccinale competente per territorio.

Verrà data la priorità di invio della lettera ai genitori/tutori dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni in quanto per essi la norma transitoria prevede scadenze più ravvicinate.

La lettera, in duplice copia, contiene al suo interno una attestazione di volontà che dovrà essere sottoscritta dai genitori o tutori dei bambini invitati e consegnata, secondo la scuola che il bambino/a dovrà frequentare:

- entro il prossimo 10 settembre ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia (nidi e materne),
- entro il 31 ottobre 2017 alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionali.

In questo modo i genitori o tutori esprimono la volontà di aderire all'invito dell'ASUR.

Se non si riceve la lettera di invito, vuol dire che il proprio figlio risulta regolarmente vaccinato. In questo caso i genitori o tutori del minore possono compilare il modello di autocertificazione scaricabile dai siti internet della Regione Marche, dell'ASUR, del Ministero della Salute o del MIUR, sottoscriverlo e consegnarlo alla scuola (rispettando le scadenze sopra citate).

2. Chi posso contattare per sapere esattamente quali vaccinazioni ha effettuato mio figlio?

Al momento attuale le consigliamo di rivolgersi o di telefonare al servizio vaccinale del suo distretto per controllare lo stato di vaccinazione di suo figlio.

Come spiegato al punto precedente, se suo figlio/a non è in regola con le vaccinazioni riceverà una lettera di invito. Se entro tale data non le verrà recapitata alcuna comunicazione significa che suo figlio risulta regolarmente vaccinato e pertanto sarà sufficiente compilare e firmare la autocertificazione.

3. L'art 3 del Decreto Legge 73 stabilisce che ai Dirigenti scolastici, ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sia presentata da parte dei genitori "idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni". E' possibile presentare il libretto vaccinale in nostro possesso oppure il certificato vaccinale rilasciato dall'ASUR?

Sì, il libretto vaccinale è considerabile "idonea documentazione", ma solo se vidimata dal servizio vaccinale dell'ASUR. Anche il certificato vaccinale rilasciato dall'ASUR è una documentazione idonea.

4. Cosa succede se non posso presentarmi il giorno della convocazione da parte del Servizio Vaccinale dell'ASUR?

Qualora sia stato dato un appuntamento con giorno e ora previsti per l'effettuazione delle vaccinazioni di recupero, se per qualunque motivo non possa presentarsi il giorno della convocazione, le consigliamo



di prendere contatti con il Servizio vaccinale territoriale con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di convocazione, telefonando o presentandosi personalmente presso la sede vaccinale, per permettere agli operatori di spostare l'appuntamento. Purtroppo, per i Servizi vaccinali che lavorano su prenotazione, visto l'alto numero di sedute vaccinali da effettuare, non potrà essere garantito un sistema a libera scelta da parte del cittadino, ma certamente gli operatori dell'ASUR le garantiranno una nuova data di convocazione.

5. Cosa succede se autocertifico le vaccinazioni di mio figlio ma poi non risulta regolarmente vaccinato?

Scopo della nuova normativa è di aumentare la copertura vaccinale per tutelare la salute dei bambini e di tutta la popolazione.

La procedura della Legge prevede numerosi inviti prima di procedere con le sanzioni, pertanto eventuali errori commessi, qualora sia chiara la volontà da parte dei genitori di regolarizzare la posizione vaccinale del proprio figlio non comporteranno multe.

Prima di procedere con le sanzioni, si prevede almeno un ammonimento formale effettuato tramite raccomandata; in sintesi non c'è rischio per una famiglia di ricevere una sanzione senza esserne consapevole.

6. Se mio figlio ha avuto una delle malattie per cui è prevista la vaccinazione, sono esonerato dall'obbligo di vaccinarlo?

Se il bambino ha già contratto una delle malattie per cui è prevista la vaccinazione sarà cura del Servizio vaccinale ASUR verificarlo al momento dell'appuntamento ed eventualmente non vaccinarlo per quella determinata malattia. È utile sapere però che, poiché in commercio esistono vaccini combinati (un solo vaccino contro più malattie), in alcuni casi, per assicurare la vaccinazione mancante, si renderà necessario vaccinare i bambini contro una malattia che ha già avuto in passato. Ciò non comporta alcun tipo di pericolo.

7. Se dovendo regolarizzare le vaccinazioni di mio figlio (0-6 anni) non riesco ad effettuare le vaccinazioni previste entro il 10 settembre 2017, potrà comunque frequentare l'asilo nido o la scuola dell'infanzia?

Sì, il bambino può frequentare regolarmente l'asilo nido o la scuola dell'infanzia, purché il genitore dimostri di aver aderito all'invito dell'ASUR, compilando e firmando l'attestazione di volontà ricevuta con la lettera invito.

8. Se non riesco ad effettuare a mio figlio (che ha più di 6 anni) una o più vaccinazioni previste entro il 31 ottobre, potrà frequentare la scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale)?

Sì, il bambino/ragazzo può frequentare regolarmente le scuole dell'obbligo, purché il genitore dimostri di aver aderito all'invito dell'ASUR compilando e firmando l'attestazione di volontà ricevuta con l'invito. Ricordiamo che per i bambini sopra i 6 anni l'inadempienza all'obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso alle scuole.



9. Entro quale data le famiglie devono consegnare l'ideale documentazione alle scuole per l'anno scolastico 2017/18?

- Per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia (nidi e materne, incluse quelle private non paritarie) le famiglie devono consegnare la documentazione entro il prossimo 10 settembre;
- Per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali la consegna della documentazione deve avvenire entro il 31 ottobre.

La presentazione di idonea documentazione costituisce requisito di accesso solo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia (0-6 anni), ma non per gli altri gradi di istruzione (6-16 anni).

10. Quali sono le vaccinazioni obbligatorie in base al DL 73?

Il DL 73, recentemente convertito in legge, prevede 10 vaccinazioni obbligatorie in base alla coorte di nascita del bambino.

In pratica sono obbligatorie:

- per i bambini nati dal 2001 al 2011 (6 – 16 anni): le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, Haemophilus influenzae b, morbillo, parotite e rosolia;
- per i bambini nati dal 2012 al 2016 (1-6 anni): le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, Haemophilus influenzae b, morbillo, parotite e rosolia;
- per i bambini nati a partire dal 2017: le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, Haemophilus influenzae b, morbillo, parotite, rosolia e varicella.

11. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite?

Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, in relazione all'anno di nascita per il quale è previsto l'obbligo. Più in generale tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale e regionale sono offerte attivamente e gratuitamente.

12. Se pago le sanzioni devo sottoporre ugualmente mio figlio alle vaccinazioni?

Se un genitore dopo aver ricevuto la prima lettera di invito e la successiva raccomandata, decide di non far vaccinare il proprio figlio, sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il pagamento della sanzione esonera il bambino dalle vaccinazioni mancanti.

I minori tra 0 e 6 anni, nonostante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, non possono accedere ai nidi e alle scuole materne incluse quelle private non paritarie se non regolarmente vaccinati.

I bambini che frequentano queste collettività sono infatti esposti a un rischio più elevato di contrarre malattie infettive, rischio che aumenta considerevolmente in presenza di basse coperture vaccinali.

I bambini che frequentano le scuole dell'obbligo, non in regola con le vaccinazioni, possono comunque accedere alle scuole dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

13. Anche gli insegnanti sono sottoposti all'obbligo delle vaccinazioni?

No, attualmente per gli insegnanti non è previsto l'obbligo delle vaccinazioni.

14. Perché richiedere agli insegnanti informazioni sul proprio stato vaccinale?

Quanto viene richiesto ai docenti è un'autocertificazione, senza alcun obbligo di vaccinazione. La richiesta è finalizzata ad avere informazioni sulla suscettibilità a certe malattie infettive e sulla penetranza di certe politiche vaccinali (recuperi dei soggetti suscettibili previsti dai piani vaccinali



nazionali) laddove non esistano altri sistemi di rilevazione che possano consegnare dei dati di suscettibilità a certe malattie o copertura vaccinale nel corpo docente.

15. Le vaccinazioni contro meningococco B e meningococco C sono obbligatorie?

Il DL 73, recentemente convertito in legge, considera le vaccinazioni anti meningococco B a partire dai nati del 2017, e per meningococco C, a partire dai nati del 2012, come fortemente raccomandate. Ricordiamo che le vaccinazioni previste dal Piano nazionale vaccini (PNPV 2017 – 2019) recentemente recepito anche nelle Marche (DGR 458/2017) sono LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero rappresentano un diritto per ogni cittadino, indipendentemente se siano state definite “obbligatorie” o siano rimaste “raccomandate”.